

**Dal 1° luglio 2026 nuove regole
per la previdenza complementare.
Andiamo al succo della questione.**



Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa cambia per le aziende dal 1° luglio 2026.

Quadro Normativo

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni sulla previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199).

Per le assunzioni dal 1° luglio 2026 il vecchio meccanismo del silenzio-assenso (6 mesi, solo TFR, comparto garantito) è sostituito dall'adesione automatica alla previdenza complementare: il neoassunto è considerato quindi aderente già dalla data di assunzione, salvo che eserciti una scelta diversa entro 60 giorni.

L'azienda diventa dunque il primo snodo informativo poiché deve consegnare un'informativa al momento dell'assunzione, raccogliere la modulistica e, scaduti i 60 giorni in assenza di scelta, attivare i flussi verso il fondo con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione.

I rapporti già in essere al 30 giugno 2026, se non interessati da una nuova assunzione, non prevedono l'applicazione di questa novità.

Sul piano operativo, le direttive COVIP del 19 giugno 2026 (pubblicate il 22 giugno) chiariscono le casistiche dubbie e, dal 1° luglio 2026, sostituiscono integralmente la deliberazione COVIP del 24 aprile 2008.

La COVIP ha inoltre precisato la nozione centrale di "prima assunzione", intesa come l'essere assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.

L'adesione automatica riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con l'esclusione del lavoro domestico e la pubblica amministrazione.

Come funziona l'adesione automatica.

Il lavoratore di prima assunzione è considerato aderente alla previdenza complementare già dal momento dell'assunzione.

Il silenzio mantenuto entro i 60 giorni vale come conferma implicita dell'adesione già avvenuta ex lege.

La rinuncia, invece, è un atto unilaterale recettizio che deve essere portato a conoscenza del datore e ha efficacia retroattiva al momento dell'adesione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Forma pensionistica di destinazione.

- **Regola generale:** la forma collettiva prevista da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
- **Più forme presenti:** quella individuata dall'accordo aziendale; in difetto, quella con il maggior numero di iscritti dell'azienda alla data di assunzione.
- **In assenza di accordi:** forma residuale COMETA, con conferimento del solo intero TFR e senza contribuzione datoriale o del lavoratore.

Oggetto del versamento e decorrenza.

L'adesione automatica comporta la devoluzione dell'intero TFR maturando e della contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore al valore dell'assegno sociale (in tal caso il lavoratore può dichiararlo entro i 60 giorni).

L'adesione si perfeziona decorsi i 60 giorni, ma l'obbligo contributivo e la data formale di adesione decorrono dalla data di assunzione: la competenza è quindi totalmente retroattiva.

Gli adempimenti del datore di lavoro.

A partire dal 1° luglio gli uffici del personale devono gestire tre momenti operativi distinti:

Momento	Adempimento
All'assunzione	Consegnare al neoassunto l'informativa (accordi collettivi applicabili, meccanismo di adesione automatica, forma di destinazione, scelte disponibili e tempistica) e farsi rilasciare copia sottoscritta come ricevuta. Consegnare il modulo per la scelta sulla destinazione del TFR.
Entro 60 giorni	Raccogliere la modulistica compilata in base al profilo del lavoratore (sezione dedicata ai lavoratori di prima assunzione o a quelli con precedenti rapporti) e conservare la dichiarazione resa, rilasciandone copia al lavoratore.
Scaduti i 60 giorni	In caso di adesione automatica, contattare il fondo e attivare i flussi contributivi dal mese successivo, comprensivi di quanto dovuto dalla data di assunzione. Il fondo invia poi al lavoratore la "lettera di benvenuto" con le informazioni su linee di investimento e documentazione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I casi concreti

a) Lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026.

Sono i soggetti assunti per la prima volta come dipendenti privati.

In assenza di scelta diversa entro 60 giorni scatta l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento.

Entro i 60 giorni il lavoratore può:

- **confermare l'adesione (silenzio):** intero TFR + contribuzione piena alla forma di destinazione;
- **aderire in forma parziale / esplicita:** destinare solo una percentuale del TFR, se prevista dagli accordi, oppure scegliere un comparto diverso da quello di default;
- **rinunciare:** aderire esplicitamente ad altra forma liberamente scelta, oppure mantenere il TFR in azienda ex art. 2120 c.c. (con eventuale confluenza al Fondo di Tesoreria INPS ove ne ricorrano le condizioni).

b) Lavoratori non di prima assunzione (riassunti), nuovo rapporto dal 1° luglio 2026.

Per i lavoratori con precedenti rapporti di lavoro dipendente privato (comma 9-bis), il datore deve informare e verificare, tramite dichiarazione del lavoratore, la scelta già compiuta in passato. L'esito dipende dalla posizione del lavoratore:

- **Iscritto con versamento di TFR (totale o parziale):** ha 60 giorni per indicare a quale forma conferire il TFR maturando. In difetto, scatta l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento; non è possibile mantenere il TFR in azienda.
- **Iscritto senza versamento di TFR (es. solo contributi):** il meccanismo automatico non si attiva; il TFR è gestito ex art. 2120 c.c.
- **Non iscritto ad alcuna forma:** non scatta l'adesione automatica e il TFR continua a maturare ex art. 2120 c.c. Resta salva la facoltà di conferirlo a un fondo in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l'eventuale riscatto della posizione, chi ha interamente riscattato la posizione individuale del precedente rapporto non è soggetto all'adesione automatica.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Se invece ha perso i requisiti del fondo precedente ma non ha riscattato, rientra nel meccanismo automatico.

c) Lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 (regime previgente).

Per chi è stato assunto entro tale data e non esprime alcuna volontà nel primo semestre, resta ferma la disciplina previgente: il TFR continua a essere destinato al comparto garantito secondo le modalità del silenzio-assenso.

Chi ha già un rapporto in essere e non è interessato da una nuova assunzione dopo il 30 giugno 2026 non è toccato dalle novità e non genera alcun obbligo informativo aggiuntivo.

Casi particolari

Di seguito riportiamo dei casi particolari che possono diventare ricorrenti:

- Tempo determinato: l'adesione automatica si applica solo se il rapporto ha durata non inferiore a 60 giorni; se cessa prima, non opera.
- Periodo di prova: l'adesione si perfeziona allo scadere dei 60 giorni a prescindere dalla durata della prova. Se l'accordo esclude i versamenti in prova, il datore versa comunque il solo TFR dall'assunzione e avvia la contribuzione piena dopo il superamento.
- Retribuzione bassa: se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale, la contribuzione del lavoratore non è obbligatoria.

Silenzio-assenso vs adesione automatica: il confronto.


Caratteristica	Silenzio-assenso (fino al 30/06/2026)	Adesione automatica (dal 01/07/2026)
Tempo di scelta	6 mesi	60 giorni
Oggetto del versamento	Solo TFR (adesione tacita)	Contribuzione piena: TFR + quota datore + quota lavoratore
Decorrenza economica	Dal 7° mese (scaduto il periodo)	Dalla data di assunzione (retro-attiva)
Comparto di default	Comparto garantito	Linea coerente con il profilo dell'aderente (life-cycle)
Fondo Tesoreria INPS	Regolato dalla L. 296/2006	Soglie dimensionali estese dalla L. Bilancio 2026

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Alleghiamo il **Modulo per la scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR)**, predisposto in via provvisoria nelle more dell'emanazione del modello ministeriale ufficiale: il modulo è pienamente idoneo a documentare la scelta del lavoratore e sarà sostituito non appena disponibile la versione definitiva.



Jobcode STP S.r.l. is an independent member of HLB International, a global network of advisory and accounting firms. HLB refers to the HLB International network and/or one or more of its member firms. For more information on HLB International and its legal structure, please visit www.hlb.global/legal.



PER TUTTO IL 2026 SAREMO AL
TEATRO ALLA SCALA DI MILANO.